

## **ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**La presente NOTA non riveste alcun carattere di ufficialità**, ma vuole essere unicamente un piccolo contributo ai partiti, gruppi politici, movimenti e/o singoli cittadini per facilitarli nelle operazioni per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno i prossimi 8 e 9 giugno 2024.

Ad ogni buon conto **si faccia sempre riferimento alla Pubblicazione n. 1 “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature” disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (<https://dait.interno.gov.it/documenti/pub-01-amministrative-ed.2024.pdf>)** nonché nella sezione “Elezioni trasparenti 2024” del sito istituzionale del Comune di Maranello.

### **Composizione del Consiglio comunale**

La composizione numerica dei consigli dipende dalla popolazione legale del comune. La popolazione legale è quella risultante dall’ultimo censimento 2021 e per Maranello è pari a 17.270 persone. Nei comuni con popolazione legale compresa fra i 15.001 e i 30.000 abitanti sono previsti: n. 16 Consiglieri Comunali.

### **Numero dei candidati a consigliere comunale per ciascuna lista**

Ciascuna lista di candidati deve essere composta da almeno 11 a non più di 16 candidati.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nelle liste di candidati nessuno dei due generi (sessi) può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (legge 23.11.2012 n. 215).

Pertanto:

- numero minimo di Candidati = 11 (di cui 7 nel primo genere e 4 nel secondo genere);
- numero massimo di Candidati = 16 (di cui 11 del primo genere e 5 del secondo genere).

### **Numero massimo dei sottoscrittori**

Nei Comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e i 20.000 abitanti devono essere raccolte non meno di 100 a non più di 200 sottoscrizioni di elettori (requisito essenziale per essere sottoscrittori è quello di essere iscritto nelle liste elettorali presso il Comune dove si vota). Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. Un candidato non può sottoscrivere la propria lista.

### **Autenticazione**

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata dai seguenti soggetti:

*“i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine”.*

Le Autenticazioni sono NULLE se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

In mancanza di una contraria disposizione normativa, i consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

**N.B.** Tra i soggetti che possono procedere alla autenticazione figurano i consiglieri provinciali e comunali che, a seguito della riformulazione dell'art. 14, non devono più comunicare la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. La loro condizione di consiglieri (comunali e provinciali) prevede in automatico la competenza a procedere.

Art. 21 comma 2 dpr 445/2000: "l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio"

Un chiarimento **a proposito del timbro** che deve essere proprio dell'ufficiale autenticante (per es. se provvede all'autenticazione delle firme un avvocato, questi utilizzerà il suo timbro).

L'ufficio elettorale e la segreteria del Comune non possono e non devono apporre il proprio timbro alle autentiche eseguite da autenticatori diversi dai dipendenti del Comune.

Peralto la mancanza di timbro non costituisce motivo di ricusazione della lista.

Questo principio è valido per tutti i moduli da autenticare (ad es. nomina del mandatario).

Il CdS, in Adunanza Plenaria (sentenza n. 22/2013), ha ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni **esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono**.

Per i Consiglieri comunali tale territorio coincide con quello del Comune di appartenenza. Ne consegue che i Consiglieri comunali di Maranello possono svolgere **le funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio del Comune di Maranello**.

Parlamentari ed avvocati iscritti all'albo (che hanno comunicato la propria disponibilità) hanno competenza a livello nazionale

I Comuni possono dare la disponibilità a ricevere in deposito (presso segreterie, urp, demografici) i moduli di raccolta delle firme dei sottoscrittori, ai fini della autenticazione da parte del funzionario comunale.

### **Incandidabilità alle elezioni comunali (art. 10 del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235)**

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale e per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. approvato con DPR 8.10.1990 n. 309), o per un delitto (art. 73 del citato T.U.) concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti consumati o tentati, (previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale), diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti (previsti dagli artt. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319ter, 319quater, primo comma, 320, 321, 322, 322bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346bis del codice penale);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a 2 anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni (art. 4 comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159);

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti è NULLA. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida delle elezioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti di cui sopra, emesse nei confronti di Sindaci o Consiglieri Comunali in carica, sono immediatamente comunicate dal Pubblico Ministero presso il Giudice (indicato nell'art. 665 del c.p.p.) all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza ed al Prefetto territorialmente competente.

Pertanto ogni candidato Sindaco e ogni candidato consigliere deve dichiarare l'insussistenza delle sopracitate condizioni di incandidabilità.

### **Documenti necessari per la presentazione di una lista di candidati**

Le liste dei candidati devono essere presentate, di persona, al Segretario Comunale c/o ufficio protocollo, nella sede Municipale di Piazza Libertà n. 33 nelle giornate di **venerdì 10 maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato 11 maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00**. Il Segretario Comunale (o suo delegato) rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli alla Commissione Elettorale Circondariale di Sassuolo.

**Per la presentazione delle candidature è necessaria la produzione dei seguenti documenti:**

1) **atto principale - Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale** con lui collegata, per comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per ogni candidato sindaco o consigliere deve essere riportato cognome, nome, luogo e data di nascita. Per i candidati consiglieri, cittadini dell'unione europea, deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini; il modello proposto dal Ministero è l'Allegato n. 2 della Pubblicazione n. 1 /2024, pag. 117.

2) **atti separati – Dichiarazione di presentazione della lista**-fino alla concorrenza delle firme necessarie. Per le candidature a sindaco e consiglieri del Comune di Maranello devono essere raccolte non meno di 100 e non più di 200 sottoscrizioni di elettori (c.d. presentatori) del Comune. N.B. se il numero dei presentatori è superiore a 200 la lista viene RICUSATA;

3) **certificati elettorali dei presentatori della lista** (compresi i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune ed iscritti nelle c.d. liste aggiunte) comprovanti l'iscrizione degli stessi nelle liste elettorali del Comune;

4) **dichiarazione autenticata** (nessuno può autenticare la propria firma) **di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e del collegamento alla lista o alle liste** che lo sostiene/sostengono. Questa dichiarazione deve contenere la dichiarazione di non essersi candidato Sindaco in nessun altro comune e la dichiarazione dell'insussistenza delle condizioni di incandidabilità; il modello proposto dal Ministero è l'allegato n. 5 pubblicazione n. 1/2024 pag. 135 che contiene contestualmente la dichiarazione di collegamento. La dichiarazione di collegamento è valida se convergente con analogo dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate;

5) **dichiarazione autenticata** (nessuno può autenticare la propria firma) **di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale**. Questa dichiarazione deve contenere la dichiarazione di cui all'art. 56 del DL n. 267/2000 e la dichiarazione dell'insussistenza delle condizioni di incandidabilità. Il modello proposto dal Ministero è l'allegato n. 7 pubblicazione n. 1/2024 pag. 143;

6) **dichiarazione autenticata** (nessuno può autenticare la propria firma) **dei delegati di lista** di collegamento tra la lista e il candidato alla carica di Sindaco. Il modello proposto dal Ministero è l'allegato n. 6 pubblicazione n. 1/2024 pag. 139;

7) **Certificati di iscrizione nelle liste elettorali** in un qualsiasi Comune della Repubblica del **candidato Sindaco** e dei **candidati Consiglieri**;

8) **dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto di un partito o gruppo politico presente in Parlamento** (anche in una sola delle Camere) o nel Parlamento Europeo. La dichiarazione deve essere sottoscritta da:

- Presidente o segretario del partito o gruppo politico
- Presidente o segretario regionale o provinciale (che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali)
- Rappresentanti, da loro appositamente incaricati, con mandato autenticato da notaio in cui si attesta che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso

La dichiarazione è indispensabile qualora le candidature e la lista siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico nazionale;

9) Modello del **contrassegno di lista**. Il contrassegno deve avere diametro di 3 e 10 centimetri e deve essere presentato in triplice esemplare per ogni dimensione su particolare supporto tipografico (oppure su carta lucida con inchiostro di china).

Oltre agli esemplari cartacei, è richiesto il deposito del contrassegno su dvd o pen drive nei **formati jpg e pdf**. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

10) **Programma amministrativo** in duplice copia, identico per tutte le liste collegate (una copia dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune).

11) Per i candidati U.E. (Possono accedere solo alla carica di consigliere comunale non a quella di sindaco e vice-sindaco):

- dichiarazione contenente cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- attestato, in data non anteriore a 3 mesi, dell'autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
- certificato di iscrizione alle Liste Elettorali Aggiunte (L.E.A.) oppure se non ancora iscritto nelle Liste Elettorali Aggiunte attestato del comune di avvenuta presentazione, della domanda di iscrizione.

**12) facoltativo, ma consigliato per agevolare il lavoro della commissione circondariale:** CD o pen drive contenente:

- 1) file excel con l'indicazione di cognome/nome/luogo e data di nascita dei candidati consiglieri nello stesso ordine di lista;
- 2) immagine ad alta risoluzione del contrassegno (unicamente per esigenze della commissione elettorale circondariale);
- 3) recapiti telefonici e email dei delegati di lista, per garantire il pronto contatto in fase di sorteggio dell'ordine di comparsa delle liste ammesse sui manifesti e sulle schede di voto.

**Atto principale e atti separati:** sono i moduli che devono contenere tutte le informazioni relative alla lista, dal contrassegno (e sua descrizione) all'elenco dei candidati consiglieri, alla nomina dei delegati di lista e, soprattutto, l'elenco dei c.d. presentatori, ossia di coloro che la sottoscrivono.

Generalmente l'atto principale contiene non più di dieci firme (difficilmente di più). Gli atti separati sono, invece, destinati proprio alla c.d. raccolta delle firme.

Atto principale e atti separati «**si chiudono**» con lo spazio destinato all'autentica delle firme dei sottoscrittori da parte di un soggetto abilitato

Il consiglio pratico è che questi moduli siano composti in un foglio formato A3, piegato in due.

Il modulo in formato A4 è a rischio RICUSAZIONE perché è molto probabile che i fogli non siano correttamente congiunti. Una corretta congiunzione è costituita dal timbro apposto all'interno, in alto e a sinistra.

### **I delegati di lista**

Nella dichiarazione di presentazione delle liste deve essere contenuta l'indicazione dei nominativi dei delegati di lista, incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio Centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.

La scelta dei nominativi può cadere sia tra gli elettori presentatori che sui candidati della stessa lista.

### **La dichiarazione di collegamento**

Tale dichiarazione è sempre necessaria sia al candidato alla carica di Sindaco per collegarsi alla lista con il quale si presenta, sia ai delegati della medesima lista per collegarsi al candidato alla carica di Sindaco. Inoltre, necessita quando un candidato alla carica di Sindaco vuole collegarsi con altre liste concorrenti. Questa dichiarazione avrà efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

### **Tempi di rilascio delle certificazioni elettorali**

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, verranno rilasciati nelle 24 ore dalla loro richiesta. Tali certificati potranno essere collazionati anche in forma collettiva. Si ricorda che data la specialità della norma elettorale nell'ambito del procedimento della presentazione delle liste di candidati non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, pertanto non saranno ammesse:

1. l'autocertificazione (art. 46 DPR n. 445/2000) per quanto attiene l'autocertificazione l'iscrizione nelle liste elettorali;
2. la presentazione di documentazione all'amministrazione mediante fax o posta elettronica.

### **Esenzione dell'imposta di bollo**

Tutti gli atti e documenti richiesti dalla legge a corredo delle dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esenti da tasse di bollo.

### **Spese per la propaganda elettorale e loro finanziamento**

La pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni amministrative è disciplinata dall'art. 30 della legge 25/03/1993 n. 81. A tale disciplina si aggiunge quanto disposto dalla legge 6 luglio 2012 n. 96. Conseguentemente nei comuni con più di 15.000 abitanti sono previsti specifici tetti di spesa per la campagna elettorale e una serie di controlli successivi. Si rimanda alle citate norme nonché alla legge 515/1993 per tutte le specifiche di dettaglio e specificatamente agli art. 7, 11, 12, 13 e 15 di questa ultima legge. In generale comunque **dal giorno successivo a quello della convocazione dei Comizi (che sarà il prossimo 25 aprile 2024)** fino alla fine della campagna elettorale (che finisce alle ore 24 del venerdì antecedente la domenica del voto) tutte le spese sostenute dovranno essere monitorate al fine di compilarne dettagliato rendiconto. In particolare la legge 515/93: all'art. 11 esplicita cosa si intende per "spese elettorali", agli artt. 7 comma 6, 12 e 13 descrive i tipi di atti/dichiarazioni, e i relativi tempi di trasmissione ai rispettivi organi di controllo, che devono essere forniti/prodotti, all'art. 15 le sanzioni in cui si può incorrere.

All'art. 7 comma 3 si parla inoltre di mandatario elettorale. La norma prevede che, con l'esclusione dei candidati che intendono spendere meno di € 2.500,00 avvalendosi unicamente di danaro proprio, coloro che intendono candidarsi possono finanziare la propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. (Nessun candidato può designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato).

Dette spese elettorali dovranno comunque essere monitorate per la comunicazione, entro 3 mesi dall'elezione, all'amministrazione del comune di Maranello per gli adempimenti connessi con il D.Lgs 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità.

N.B. la Legge 9 gennaio 2019 n. 3 nei comuni > 15.000 ab ha introdotto alcune novità in materia di contributi ai candidati alle elezioni amministrative ed in materia di trasparenza dei candidati stessi.

**Le liste e i candidati sindaco** che percepiscono erogazioni da soggetti per somme superiori ai 500 euro, in denaro o in prestazioni o servizi di valore equivalente, a sostegno della campagna elettorale, dovranno pubblicare, entro la fine del mese successivo al quale hanno percepito l'erogazione, nel sito internet della lista o del candidato, tali erogazioni. L'atto di erogazione da parte del soggetto implica il tacito consenso alla pubblicità dei suoi dati.

**Entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni**, le Liste hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet per ogni proprio candidato:

- il curriculum vitae
- il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Ai fini della pubblicazione non è necessario il consenso dei candidati.

**Entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni**, il Comune pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione "Elezioni trasparenti", per ciascuna lista o candidato ad essa collegato:

- il curriculum vitae
- il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Abbassata da 5.000 € a 3.000 € la soglia sopra la quale il candidato (con mandatario elettorale) dovrà analiticamente riportare, nel proprio rendiconto delle spese elettorali, “attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della Legge 18 novembre 1981, n. 659” (legge sul finanziamento dei partiti)

### **Suggerimenti utili per la presentazione delle liste**

1. È opportuno controllare bene le generalità dei candidati consiglieri e del candidato sindaco prima della stampa dei modelli sui quali vengono raccolte le firme dei sottoscrittori;
2. È opportuno presentare all'ufficio elettorale gli atti su cui vengono apposte le firme dei presentatori, in fotocopia, mano a mano che vengono completati in modo che l'ufficio possa emettere gradualmente l'opportuna certificazione. Infatti la richiesta dei certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, nelle ultime 24 ore prima della scadenza dei termini, potrebbe mettere in difficoltà l'ufficio elettorale potendosi verificare situazioni di contemporaneità di richieste;
3. Si consiglia di raccogliere un numero di sottoscrizioni superiore al minimo per evitare che errori (ad es. di compilazione) inficino la presentazione della lista. Inoltre si sottolinea che anche raccogliere più di 200 firme comporta la riconsiderazione della lista;
4. È opportuno rammentare ai propri sottoscrittori l'assoluto divieto di firmare più di una dichiarazione di presentazione di lista;
5. Si faccia attenzione al contrassegno di lista che deve essere assolutamente ricompreso all'interno di un cerchio (anche le eventuali diciture) e detto cerchio deve risultare evidenziato.